

Consorzio per l'Incremento dell'Irrigazione nel

Territorio Cremonese

Via Cesare Battisti,21 - Cremona
Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196
Tel 0372-22308 fax 0372-22492
e-mail: segreteria@consorzioirrigazioni.it
www.consorzioirrigazioni.it

aggiornamento 24 gennaio 2003

Piena Ordinaria e Demanio Idrico

Si ricorda, quale avvenimento certo e ben documentato, che Federico I di Svevia, più noto come Federico Barbarossa, dovette risolvere il problema di definire con certezza la natura giuridica dell'acqua, nella dieta di Roncaglia (1158) dalla quale ne uscì una definizione che, allora, sembrò ottima allo scopo (o miglior compromesso):

“ .. flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia ..” (i fiumi navigabili e quelli, affluenti, che da questi sono resi navigabili.

[La 'navigabilità' di allora non è certo quella che oggi noi auspichiamo (o meglio: sogniamo!) pei nostri fiumi.]

La definizione 'di Roncaglia' ci permette una importante sottolineatura: il problema posto non era, e non è, la natura giuridica dell'acqua in sé stessa ma **la natura giuridica di quelle terre che la contengono** (i fiumi, gli stagni, i laghi, i torrenti ecc...). A Roncaglia il fine era di stabilire le proprietà assolute dell'imperatore; oggi la questione deve essere posta in termini diversi ma analoghi: infatti, dal 1994, con la legge 36 (cosiddetta legge 'Galli'), l'acqua è pubblica, cioè appartiene allo Stato, ovunque essa si trovi. **Qual è la natura giuridica delle terre che la contengono? Fino a che punto queste sono, e restano, di proprietà pubblica quindi del Demanio Idrico?**

Nel caso di corsi d'acqua naturali, dove il livello varia continuamente nello spazio e nel tempo e la cura degli stessi non può che essere di mano pubblica, la difficoltà maggiore sta nel definire un limite logico e ricostruibile del contorno delle suddette aree.

A questo punto è necessaria una digressione.

E' importante ricordare che con il termine '*acque pubbliche*' erano, sino al 1994, da intendersi le acque scorrenti nel **Pubblico Demanio Idrico**, cioè su quelle superfici, attribuite alla proprietà dello Stato, che potevano essere definite come: lido del mare, spiaggia, porti, laghi, fiumi e torrenti (art. 822 Codice Civile). Il Regio Decreto 11 dicembre 1933 numero 1775 specificò il concetto di acque pubbliche: *“ ... le acque sorgenti, fluenti o lacuali, anche se estratte dal sottosuolo[che] .. per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero ... abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. “*

Tutte queste acque pubbliche vennero iscritte in appositi elenchi. (tutt'ora utilizzati per individuare i territori soggetti al vincolo paesaggistico, introdotto dalla legge 431/1985 – cosiddetta legge 'Galasso' – ora Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490).

Per differenza, tutte le acque non comprese in questi elenchi restano regolate dai diritti acquisiti, ove esistenti, mentre i terreni dalle stesse bagnati seguono la normativa ordinaria.

Nonostante queste definizioni e la pubblicazione degli elenchi, restava da definire quale fosse il limite del demanio, perché la superficie risultava definita dalla linea dell'acqua che non è mai fissa. In particolare per i fiumi, il limite bagnato è estremamente variabile. Il fiume Po è l'esempio più chiaro: tra l'argine maestro e l'acqua a volte possono intercorrere chilometri di territorio; **qual è il limite del Demanio?**

Risolve questo problema la giurisprudenza, ormai assolutamente univoca e consolidata: **le aree soggette ad esondazione di corsi d'acqua pubblici sono comprese nel Pubblico Demanio Idrico qualora risultino a quote inferiori alla quota dell'altezza di piena ordinaria.**

L'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d'acqua considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati (questa definizione, universalmente accolta in ogni sede, risale alla terminologia assunta dal Servizio Idrografico Nazionale, presentata al ' XV Congresso Internazionale di Navigazione ', tenutosi a Venezia nel settembre 1931).

Ora il riferimento è completo.

Gli effetti di tale definizione sono importanti e spesso ignorati: poiché il regime dei corsi d'acqua naturali è statisticamente variabile (non solo per il mutare delle condizioni meteo-climatiche ma anche a causa di opere dell'uomo) altrettanto variabile è il valore dell'altezza di piena ordinaria. Di conseguenza anche l'estensione del Demanio attorno ai corpi idrici varia nel tempo, sempre a scapito della confinante proprietà, a prescindere che essa sia, a sua volta, pubblica oppure privata. Dal 1994, con la legge 37 (cosiddetta legge 'Cutrera') lo spostamento del limite di piena ordinaria produce l'automatico accorpamento delle aree di nuova sommersione al Demanio Pubblico, senza compenso, ma l'abbandono della piena ordinaria di aree prima in essa ricomprese non consente la sdemanializzazione (cosa invece quasi automatica sino a quell'anno).

Con la citata legge 36/1994, tutta l'acqua presente sul suolo e nel sottosuolo d'Italia è pubblica, ciò non toglie che la natura giuridica dei contenitori, delle terre sulla quale essa scorre o è presente, resti inalterata. Avremo quindi:

- terreni del Demanio Idrico dello Stato, come poc' anzi illustrato;
- terreni di proprietà certa dei titolari del corso d'acqua; trattasi, ad esempio, delle proprietà regolarmente acquisite, ed iscritte in catasto con numero di mappale ed intestatario, per realizzare canali, bacini idroelettrici, lagune .. ecc;
- terreni in servitu d'acquedotto (vedi Codice Civile Libro III, Titolo VI, Capo II, Sezione I). Questi, in planimetria catastale, sono segnati come ' acqua ' e ad essi non è attribuito alcun numero. Questo non significa che non abbiano un proprietario, ma che, non producendo reddito diretto che sono esenati dal nel conteggio del reddito per la quantificazione delle tasse fondiarie. Qualora corsi d'acqua che giacciono in tale situazione fossero chiusi, la proprietà torna ai titolari dei terreni adiacenti ed il nuovo confine si stabilisce alla mezzera dell'alveo. Parimenti, se il fosso fosse abbandonato ma non chiuso (per impossibilità o divieto), gli stessi titolari hanno l'obbligo della manutenzione.

* * *